

CIRCOLARE n. 32 del 24 marzo 2020

Prot. n. 326 AC/mr

OGGETTO: **INPS Messaggio n. 1321/2020 - Modalità di presentazione delle domande di assegno ordinario dei Fondi di solidarietà**

Indicazioni in merito alla modalità di presentazione delle domande di concessione dell'assegno ordinario del Fondo d'Integrazione Salariale con una nuova e specifica causale, denominata "COVID-19 nazionale".

L'Istituto Nazionale Previdenza Sociale con il messaggio n.1321/2020 fornisce indicazioni circa le modalità di presentazione della domanda di concessione dell'assegno ordinario così come previsto dall'art. 19 del d.l. n.18/2020 denominato "Cura Italia" attraverso una nuova causale denominata "COVID-19 nazionale".

Termine di presentazione delle domande di trattamento ordinario di integrazione salariale e di assegno ordinario. Neutralizzazione

In deroga al D.lgs n. 148/2015, le domande di accesso all'assegno ordinario, devono essere inviate telematicamente entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.

Riguardo alla decorrenza del termine di presentazione delle domande, per gli eventi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa iniziati nel periodo ricompreso tra la data del 23 febbraio 2020 e quella di pubblicazione del presente messaggio, tali periodi sono neutralizzati.

Per gli eventi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa verificatisi dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente messaggio, la decorrenza del termine di presentazione della domanda seguirà le regole ordinarie e cioè dalla data di inizio dell'evento di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

Modalità di presentazione delle domande di assegno ordinario

Le domande per accedere alle prestazioni di assegno ordinario sono disponibili nel portale INPS, www.inps.it, nei Servizi online accessibili per la tipologia di utente "Aziende, consulenti e professionisti", alla voce "Servizi per aziende e consulenti", opzione "CIG e Fondi di solidarietà", così come nel portale "Servizi per le aziende ed i consulenti", con le consuete modalità.

Al momento dell'inserimento della scheda causale, per quanto concerne la domanda di assegno ordinario, sarà possibile scegliere l'apposita causale denominata "COVID-19 nazionale". Questa scelta comporterà il fatto di non dover allegare alcunché alla domanda, eccetto l'elenco dei lavoratori beneficiari.

Le principali novità apportate dal d.l. n. 18/2020:

- le domande di prestazione di assegno ordinario possono essere presentate per una durata massima di 9 settimane, comprese nel periodo che va dal 23 febbraio al 31 agosto 2020 e tale periodo non sarà inserito nel computo del biennio mobile né del quinquennio mobile;
- il periodo non è conteggiato ai fini del calcolo del limite di 1/3 delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile;
- per i lavoratori interessati dall'evento non viene valutata l'anzianità lavorativa, bensì devono risultare in forza presso l'azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020;
- non deve essere compilata la relazione tecnica di cui all'articolo 2, comma 1, del D.M. n. 95442/2016, né allegata la scheda causale né altre dichiarazioni, fatta eccezione per l'elenco dei lavoratori beneficiari della prestazione;
- il termine per presentare le domande è fissato alla fine del quarto mese successivo all'inizio della sospensione/riduzione dell'attività lavorativa;
- non è dovuto il contributo addizionale.


Per i datori di lavoro che hanno già in corso un'autorizzazione di assegno ordinario o hanno presentato domanda di assegno ordinario non ancora autorizzata, con qualsiasi altra causale possono, ripresentare la domanda con causale "COVID-19 nazionale", anche per periodi già autorizzati o per periodi oggetto di domande già presentate e non ancora definite e in caso di concessione del trattamento, l'Istituto provvederà ad annullare d'ufficio le precedenti autorizzazioni o le precedenti domande relativamente ai periodi sovrapposti.

Rinviando, per qualsiasi altro aspetto, alla lettura del testo in allegato, la Federazione rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

Roberto Calugi



Allegato 1

Circolari correlate	Collegamenti esterni	Parole chiave
Circolare FIPE n.27/2020	www.inps.it	Covid-19; Coronavirus; ammortizzatori